

Iscrizione N: MI02043
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n. 1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti e, in particolare l'articolo 3, comma 3;

Considerato che l'impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di **2999** tonnellate;

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 12/10/2011 registrata al numero di protocollo 86707/2011

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia di data **21/10/2011** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **1** dell'impresa/Ente **NUOVA BERETTA S.R.L.**;

esclusivamente per Trasporto R.U. da centri a impianti: classe C

Categoria 1

Quantità di rifiuti urbani pericolosi **2999** tonnellate annue

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **071222297** prestate da **Allianz S.p.A.** per l'importo di Euro **51645,69** per le quantità annue complessivamente dichiarate di **2999** tonnellate di rifiuti pericolosi dell'impresa/Ente **NUOVA BERETTA S.R.L.**

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: NUOVA BERETTA S.R.L.

Con Sede a: MILANO (MI)

Indirizzo: CORSO MONFORTE 42

CAP: 20100

C. F.: 05981530966

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante/i)



NUOVA BERETTA S.R.L.
Numero Iscrizione MI02043
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.101615/2011 del 16/12/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

FERRANTE GIUSEPPE
codice fiscale: FRRGPP55B20F205C
carica: amministratore unico

(responsabile/i tecnico/i)

BERETTA CLAUDIO
codice fiscale: BRTCLD65H26A940Q
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

1 - C

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:

Targa: **AA09267**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AA14653**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AD83312**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AF715EH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CA961MA**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CY034RE**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **CY472RE**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **DK075LT**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **MI124342**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **TO068471**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili

1

- **esclusivamente per Trasporto R.U. da centri a impianti: classe C**
Inizio validità: 16/12/2011



NUOVA BERETTA S.R.L.
Numero Iscrizione MI02043
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.101615/2011 del 16/12/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Fine Validità: 16/12/2016

Elenco mezzi:

Targa: **AF715EH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AA09267**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AA14653**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **MI124342**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **TO068471**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AD83312**
Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **CA961MA**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[15.01.02] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.39]
[20.01.40]

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 1 devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **CY034RE**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **DK075LT**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **CY472RE**
Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;

5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 16/12/2011

Il Segretario
- Paolo Pipere -

Il Presidente
- Massimo Ferlini -



Iscrizione N: MI02043
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a);

Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 12/10/2011 registrata al numero di protocollo 86707/2011

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia di data **21/10/2011** con la quale l'impresa/Ente **NUOVA BERETTA S.R.L.** è stata iscritta all'Albo nella categoria **4** classe **A**.

Albo Nazionale
Gestori Ambientali
Sezione Regionale Lombardia

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: NUOVA BERETTA S.R.L.

Con Sede a: MILANO (MI)

Indirizzo: CORSO MONFORTE 42

CAP: 20100

C. F.: 05981530966

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

FERRANTE GIUSEPPE

codice fiscale: FRRGPP55B20F205C

carica: amministratore unico

(responsabile/i tecnico/i)

BERETTA CLAUDIO

codice fiscale: BRTCLD65H26A940Q

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - A

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:

Targa: **AA09267**



NUOVA BERETTA S.R.L.

Numero Iscrizione MI02043

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.93734/2011 del 10/11/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AA14653**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AD83312**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AF715EH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CA961MA**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CY034RE**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **CY472RE**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **DK075LT**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **MI124342**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **TO068471**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 t.

4 - A

Inizio validità: 21/10/2011

Fine Validità: 21/10/2016

Elenco mezzi:

Targa: **AF715EH**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AA09267**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AA14653**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **MI124342**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **TO068471**



NUOVA BERETTA S.R.L.

Numero Iscrizione MI02043

Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.93734/2011 del 10/11/2011



Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AD83312**

Categoria veicolo: SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **CA961MA**

Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

[02.01.04] [06.09.02] [07.02.13] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.10] [10.03.05] [10.06.01] [10.06.02] [10.08.09]
[10.08.11] [10.09.03] [10.10.03] [11.01.14] [11.02.06] [11.05.01] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04]
[12.01.05] [15.01.02] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18]
[16.01.19] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.06] [17.02.03] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04]
[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [19.01.02] [19.01.18] [19.10.02] [19.12.02] [19.12.03] [19.12.04]
[20.01.36]

[10.02.99] - cascami di lavorazione di ferro, acciaio, ghisa; residui di minerali di ferro; terre e sabbie esauste di fonderie di seconda fusione dei metalli ferrosi; terreno da bonifica.

[10.08.99] - cascami lavorazione metalli non ferrosi o loro leghe

[10.10.99] - sabbie esauste

[11.02.99] - anime metalliche - sfridi di produzione di imballaggi

[11.05.99] - cascami di lavorazione di materiali non ferrosi

[12.01.99] - cascami di lavorazione rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 4 - A devono essere utilizzati per il traino di semirimorchi esclusivamente i seguenti trattori stradali:

Targa: **CY034RE**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **DK075LT**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Targa: **CY472RE**

Categoria veicolo: TRATTORE STRADALE

Art. 4
(prescrizioni)



La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 10/11/2011

Il Segretario
- Paolo Pipere -



Il Presidente
- Massimo Ferlini -

NUOVA BERETTA S.R.L.
Numero Iscrizione MI02043
Provvedimento di Iscrizione Ordinaria

Prot. n.93734/2011 del 10/11/2011

